

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 17-4345

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifica D.G.R. n. 38-3255 del 9.5.2016.

A relazione degli Assessori Pentenero, Saitta:

Premesso che:

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e che la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia sia per creare la necessaria consapevolezza in merito all'importanza di questo tema, sia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza;

negli ultimi anni il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l'obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

anche la Regione Piemonte è intervenuta più volte in passato su questo tema, adottando provvedimenti atti a regolare l'attività formativa rivolta a specifiche figure della sicurezza.

Considerato che:

la normativa nazionale che detta contenuti e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sulla sicurezza è spesso disomogenea nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo (soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, ecc.), anche modificando le indicazioni riportate nei suddetti provvedimenti regionali;

occorre contrastare il fenomeno del moltiplicarsi sul territorio di corsi erogati da soggetti formatori non autorizzati, che propongono un'offerta formativa a basso costo, ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge;

occorre quindi creare gli strumenti necessari a facilitare l'attività di controllo da parte dei competenti soggetti pubblici;

è anche opportuno fornire chiarimenti rispetto ad alcuni punti della normativa nazionale che si prestano a interpretazioni non sempre univoche;

è necessario recepire l'accordo sottoscritto in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Accordo del 7 luglio 2016, rep. 128/csr, relativo alla formazione dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art. 32, del D.Lgs 81/08.

è inoltre necessario definire le modalità per adempiere ai compiti esplicitamente posti in capo alle Regioni dall'accordo sopra citato e in genere dalla normativa di riferimento.

Considerato inoltre che:

il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs 81/08, come previsto dall'art. 1, comma 4 del DPCM del 21 dicembre 2007, svolge, fra le altre, la funzione di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;

in seno al Comitato Regionale di Coordinamento è stata istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori;

la suddetta Commissione ha prodotto una revisione del documento contenente le indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, sul quale il CRC in seduta plenaria ha espresso parere favorevole in data 18 novembre 2016;

le integrazioni e le modifiche proposte alla precedente edizione delle Indicazioni operative, approvate con DGR n. 38-3255 del 9.05.2016, comportano una modifica sostanziale all'architettura portante stabilita dalla Giunta regionale;

tale documento, redatto in conformità all'Accordo Stato-Regioni sopra citato e alla normativa di riferimento, risponde appieno alle necessità sopra elencate di uniformazione e semplificazione degli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo nonché di contrasto al fenomeno della formazione illegittima e di scarsa qualità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:

il D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
l'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012;
l'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
l'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016;
la DGR n. 38-3255 del 9/05/2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di recepire l'Accordo sottoscritto in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio 128/CSR del 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- di approvare il documento, che si riporta in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato in conformità agli accordi Stato-Regioni in premessa elencati e sulla base del testo approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.lgs.

81/08, contenente le indicazioni operative per la formazione delle figure previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a modifica e in sostituzione delle indicazioni approvate nella DGR n. 38-3255 del 9/05/2016;

- di dare mandato al Dirigente regionale del Settore Prevenzione e veterinaria, d'intesa con il Dirigente regionale del Settore Standard formativi e orientamento professionale e con il parere espresso in sede di redazione del verbale del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs 81/08, di provvedere, con propri atti, all'aggiornamento del documento approvato con la presente deliberazione, adeguandolo alle disposizioni normative che dovessero intervenire in materia.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CUI AL DLGS 81/08 E SMI**

EDIZIONE: DICEMBRE 2016

Indice

Premessa	Pag. 2
Campo di applicazione	Pag. 2
Abrogazioni	Pag. 3
Definizioni	Pag. 4
Raccordo delle presenti indicazioni con le regole della formazione professionale	Pag. 6
Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori	Pag. 6
Elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi	Pag. 7
Corso di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti	Pag. 10
Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)	Pag. 13
Corso di formazione per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP)	Pag. 15
Corso di formazione per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL RSPP)	Pag. 20
Corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Pag. 25
Corso di formazione per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	Pag. 30
Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Pag. 36

Premessa

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l'obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Se da un lato, però, questa consistente produzione di atti di indirizzo costituisce un importante supporto per tutti coloro che erogano o usufruiscono della formazione, nonché per le amministrazioni deputate al controllo, dall'altro è indubbia la necessità di indicazioni operative che diano omogeneità a tale impianto normativo, oltre che chiarezza nelle modalità per adempiere correttamente ad alcuni obblighi. A ciò si aggiunge il fatto che le indicazioni nazionali necessitano di essere calate nelle diverse realtà regionali, anche perché la Costituzione attribuisce alle Regioni potestà di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. La stessa Regione Piemonte ha provveduto ad emanare nel corso degli anni vari documenti, per regolare la formazione diretta alle diverse figure per le quali il legislatore nazionale definiva, di volta in volta, l'obbligo formativo.

Le Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, redatte sulla base del lavoro svolto da un apposito gruppo, costituito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, rappresentativo delle forze sociali, degli enti e degli organi di vigilanza a vario titolo impegnati nel campo della formazione, definiscono un quadro generale complessivo della normativa di riferimento. Alla stesura del documento hanno collaborato in particolare: Graziella Sillipo (CGIL), Giuseppe Baffert e Aldo Celestino (CISL), Giovanni Romano (UGL), Ezio Benetello (UIL), Roberto Giobergia (Coldiretti), Gabriele Muzio (ConfAPI), Adriano Bruno Damiano (Confcooperative), Roberto Rinaldi (Confindustria), Marco Parola e Lino Fioratti (Confartigianato, C.N.A., Casartigiani), Flaminio Cicconi (SPreSAL ASL NO), Oscar Argentero (SPreSAL ASL TO5), Maria Gullo (INAIL), Giovanni Ciccorelli (VVF), Gianluca Manzato (Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale), Alessandro Palese (Regione Piemonte – Direzione Sanità).

Campo di applicazione

Le Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro contengono informazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (Tabella 1), riconfermano la Commissione per la verifica dei soggetti formatori, definiscono le modalità di inserimento negli elenchi dei soggetti formatori, definiscono alcune procedure per l'effettuazione dei corsi finalizzate a garantire la qualità della formazione erogata.

Tale documento potrà essere oggetto di revisioni e integrazioni, sia relativamente a corsi di formazione per i quali già oggi esistono indicazioni normative (decreti o accordi della Conferenza Stato Regioni), sia per quanto riguarda corsi di formazione che dovessero essere definiti in futuro.

Figura	Rif. Normativo nazionale
1 Lavoratori	Art. 37, comma 1, del D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
2 Dirigenti e preposti	Art. 37, comma 7, del D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
3 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)	Art. 37, comma 10, del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
4 Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
5 Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	Art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
6 Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Art. 116, comma 2 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
7 Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	Art. 136, comma 6 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
8 Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
9 Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Art. 98 e allegato XIV del D.lgs. 81/08 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016

Tabella 1

Le indicazioni riportate nel presente documento sono da considerarsi come dettaglio rispetto a quanto contenuto nei provvedimenti nazionali: è quindi di fondamentale importanza, per avere completezza di informazione e comprensione piena delle procedure, leggere questo documento parallelamente alle norme nazionali alle quali lo stesso continuamente si riferisce. Occorre inoltre fare riferimento alle eventuali norme nazionali che dovessero essere pubblicate successivamente al presente documento.

Modifiche e abrogazioni

Il presente atto modifica e sostituisce:

l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 38-3266;

abroga:

le DGR n. 79-16746 del 17.02.1997 e DGR n. 9-24368 del 15.04.1998.

Definizioni

Nel testo che segue sono usati frequentemente alcuni termini dei quali è necessario comprendere esattamente il significato, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni scorrette.

Soggetto formatore: è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08.

Soggetto erogatore: è l'ente che concretamente realizza l'attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite "soggetto erogatore". In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell'elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.

Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori. In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di sicurezza del lavoro, fatti salvi quelli in cui per i docenti sono già previsti specifici requisiti, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014.

Accreditamento: è l'accreditamento, per la formazione e/o per il riconoscimento dei corsi, rilasciato dalla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e dell'accordo sancito il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 gennaio 2009. Non esistono, in Piemonte, modalità di accreditamento diverse da questa, ad esempio per soggetti formatori che erogano corsi sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Diretta emanazione: come chiarito nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.

Corso: è il progetto formativo, comprensivo di titolo, programma e contenuti, come previsto dalla normativa di riferimento. Ad esempio: corso per responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP e ASPP), corso per lavoratori... In tutti i corsi di formazione, fatti salvi quelli che prevedono criteri specifici rispetto ai partecipanti, è previsto un numero massimo di 35 partecipanti.

Edizione del corso: è il singolo intervento formativo realizzato da uno specifico soggetto erogatore e caratterizzato da date e sedi di svolgimento. Ad esempio: edizione del corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, tenuto da _____, a _____, via _____, dal _____ al _____.

Organismo paritetico: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale. La rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, deve essere individuata attraverso una valutazione dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione)
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Raccordo delle presenti indicazioni con le regole della formazione professionale

Le indicazioni contenute nel presente documento disciplinano la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si svolge al di fuori del sistema di formazione professionale della Regione Piemonte ma riguardano per taluni specifici aspetti anche la formazione realizzata a valere sulle Direttive e/o Atti di indirizzo regionali adottati ai sensi della LR 63/95.

Tutti i corsi di frequenza e profitto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (anche quelli non ancora trattati in questo documento) non devono più essere riconosciuti dalla Città Metropolitana di Torino o dagli Enti di area vasta, in quanto rientrano a tutti gli effetti nell'ambito qui definito.

In tali casi la certificazione di fine corso dovrà riferirsi ai modelli di attestato disponibili nel sito della Regione Piemonte:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html

Gli attestati saranno rilasciati direttamente dal soggetto formatore e firmati da un incaricato dello stesso. Per tutta l'attività formativa realizzata a valere sulle Direttive e/o Atti di indirizzo regionali del sistema della Formazione Professionale, continua ad applicarsi la vigente normativa regionale con riferimento ai relativi profili/obiettivi standard, disponibili sulla vetrina regionale dei profili formativi all'indirizzo <http://www.collegamenti.org>, e le corrispondenti attestazioni provviste dei loghi istituzionali. La vetrina regionale è in ogni caso a disposizione di chiunque la voglia consultare per trarre indicazioni utili ad una buona progettazione dei percorsi formativi.

In ogni caso, per poter erogare i corsi di formazione regolati dal presente documento (e dai suoi successivi aggiornamenti), anche a valere sulle Direttive e/o Atti di indirizzo regionali, occorre essere presenti all'interno degli specifici elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione di ciascuno dei corsi trattati.

Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori

Presso la Direzione Sanità della Regione Piemonte è istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori (d'ora in avanti Commissione). Essa ha il compito di verificare, su richiesta degli stessi soggetti, il possesso dei requisiti previsti per ciascuno dei corsi di cui ai capitoli successivi e conseguentemente di stilare e mantenere aggiornati specifici elenchi di soggetti formatori abilitati all'erogazione di ciascuno dei corsi trattati nel presente documento, come specificato nel capitolo seguente.

La Commissione è composta da rappresentanti dei soggetti individuati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, di seguito elencati:

- un rappresentante del Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte, in qualità di coordinatore;
- un rappresentante del Settore Standard formativi e orientamento professionale della Regione Piemonte;
- due rappresentanti degli SPreSAL piemontesi (individuati dalla Regione Piemonte);
- un rappresentante di INAIL Piemonte;
- un rappresentante della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte;

- un rappresentante della CGIL Piemonte;
- un rappresentante della CISL Piemonte;
- un rappresentante della UIL Piemonte;
- un rappresentante della UGL Piemonte;
- un rappresentante di Confindustria Piemonte;
- un rappresentante del Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane del Piemonte;
- un rappresentante di Coldiretti Piemonte;
- un rappresentante di Confcooperative Piemonte;
- rappresentanti di altri enti eventualmente indicati dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08.

Ciascun ente componente della Commissione nomina il proprio rappresentante unitamente ad un supplente e li comunica alla Regione Piemonte, ad eccezione dei rappresentanti e dei supplenti degli SPreSAL, che sono nominati dalla Regione Piemonte.

La commissione, oltre a stilare e aggiornare gli elenchi dei soggetti formatori abilitati, supporterà la Regione Piemonte nell'implementazione e aggiornamento del presente documento e nella raccolta e gestione delle istanze provenienti dal territorio in materia di formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro.

La commissione verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti e aggiornerà di conseguenza gli elenchi dei soggetti formatori abilitati. La Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, gli Enti di area vasta e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno eventuali anomalie nell'erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà procedere anche alla cancellazione dei soggetti coinvolti dagli elenchi degli abilitati, secondo le procedure descritte nel capitolo seguente.

Elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi

Come ricordato in premessa, l'attuale normativa in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro è molto articolata e, pur essendo i principi fondamentali e gli obblighi a carico dei vari soggetti compiutamente definiti all'interno del D.lgs. 81/08, la descrizione puntuale dei requisiti dei diversi percorsi formativi, in termini di durata, contenuti, modalità didattiche, requisiti dei soggetti formatori e dei docenti, modalità di attestazione, è da ricercare in diverse fonti: il D.lgs. 81/08 medesimo, alcuni interpelli di cui all'art. 12 del decreto stesso, altre leggi e decreti, accordi Stato-Regioni, circolari ministeriali, ecc.

Data l'estrema eterogeneità delle suddette fonti, non è sempre agevole comprendere quali siano i requisiti che i soggetti formatori devono possedere per poter legittimamente erogare i diversi corsi, così che spesso i fruitori degli stessi sono esposti al concreto rischio di ottenere, a seguito di una regolare frequenza e al superamento di un esame, un attestato che non può essere ritenuto valido in fase di controllo da parte degli organi di vigilanza. Pertanto, per facilitare l'individuazione dei soggetti formatori che, sul territorio piemontese, posseggono i requisiti previsti per i diversi corsi, la Regione Piemonte, avvalendosi della commissione di cui al capitolo precedente, compila e pubblica sul proprio sito internet gli elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi di formazione indicati nella **Tabella 2**.

4	Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	Art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
5	Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
6	Lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	Art. 116, comma 2 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
7	Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi	Art. 136, comma 6 e allegato XXI del D.Lgs 81/08 e smi
8	Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari	Art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016
9	Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori	Art. 98 e allegato XIV del D.lgs. 81/08 e smi e Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016

Tabella 2

Per essere inseriti nei diversi elenchi i soggetti formatori devono presentare alla Commissione regionale una specifica richiesta, tramite i modelli pubblicati nel sito web della Regione Piemonte. La Commissione applicherà i seguenti procedimenti.

PROCEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE DOMANDE DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI

La commissione organizzerà il proprio lavoro in modo tale da dare risposta alle istanze dei soggetti formatori, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte.

Inserimento

Se la domanda risulta esaustiva e la commissione la valuta positivamente, il soggetto formatore sarà inserito negli specifici elenchi degli abilitati all'erogazione di ciascuno dei corsi. Gli elenchi sono pubblicati nel sito della Regione Piemonte:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108

In questo caso non sarà inviata al soggetto formatore alcuna comunicazione.

Sospensione

Qualora la domanda non risulti esaustiva, la commissione chiederà al soggetto formatore, mediante messaggio di posta elettronica, chiarimenti e/o integrazioni. Il termine dei 120 giorni sarà quindi sospeso e riprenderà al momento del ricevimento delle integrazioni.

Diniego

Qualora la domanda non risulti accoglibile, anche a seguito dei chiarimenti e/o delle integrazioni eventualmente richiesti, il soggetto formatore non sarà inserito negli elenchi. Il diniego sarà formalmente comunicato e motivato al soggetto interessato con nota del Settore regionale competente.

I procedimenti di **Inserimento**, **Sospensione** o **Diniego** possono riguardare uno, alcuni o tutti i corsi oggetto della domanda.

Procedimenti conseguenti ad inadempienze dei soggetti formatori

In caso di inadempienze da parte dei soggetti formatori iscritti negli elenchi a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal presente documento, la commissione, in proporzione alla gravità dell'inadempienza, procederà come di seguito descritto.

Richiamo

In caso di accertate inadempienze lievi, cioè non comprese nell'elenco di cui al paragrafo seguente, la commissione valuterà l'invio al soggetto formatore di un richiamo, che sarà trasmesso con nota del Settore regionale competente.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune inadempienze passibili di richiamo:

- mancata comunicazione di inizio corso;
- mancato invio del verbale finale;
- rilascio di attestati privi dei contenuti minimi previsti.

Cancellazione

A seguito di tre inadempienze lievi notificate al soggetto formatore oppure in caso di inadempienza grave, la commissione avvierà il procedimento di cancellazione dagli elenchi dei soggetti formatori abilitati, relativi a tutti i corsi.

Il procedimento di cancellazione è sempre preceduto da una comunicazione formale al soggetto formatore, con la richiesta di far pervenire, nel tempo massimo indicato nella stessa, eventuali controdeduzioni.

Qualora la risposta pervenga nei termini stabiliti e sia valutata positivamente dalla commissione, il Settore regionale competente comunica al soggetto formatore la chiusura del procedimento avviato. Nel caso in cui il soggetto formatore non produca quanto richiesto nei termini stabiliti o laddove le controdeduzioni presentate non siano valutate positivamente, sarà disposta la cancellazione dagli elenchi.

La cancellazione preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di inserimento negli elenchi per un periodo fino ai tre anni successivi alla data della comunicazione della cancellazione trasmessa con nota del Settore regionale competente. L'entità di tale periodo è stabilita dalla commissione in base alla gravità delle inadempienze.

Si elencano di seguito le inadempienze gravi, che possono comportare l'avvio immediato del procedimento di cancellazione:

- promozione e/o effettuazione da parte di un soggetto formatore di un corso per il quale il soggetto stesso non è presente nel relativo elenco;
- effettuazione di un corso difforme da quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- falsificazione di attestati, documenti quali registri e verbali, autocertificazione allegata alla domanda di inserimento negli elenchi, ecc.
- perdita di uno dei requisiti dei soggetti formatori previsti dalla normativa e dal presente documento. In quest'unico caso, il soggetto formatore sarà cancellato solo dall'elenco/gli elenchi relativi ai corsi per poter effettuare i quali si è perso il requisito.

Rimangono salve le eventuali responsabilità civili e/o penali conseguenti a tali inottemperanze.

Qualora le inadempienze riguardino un soggetto formatore accreditato dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, la cancellazione dagli elenchi sarà comunicata anche a tale Direzione regionale, che valuterà l'opportunità di interventi per quanto di propria competenza.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione per i lavoratori è disciplinata dall'art. 37 del D.lgs. 81/08 e dagli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 221 e del 25 luglio 2012 n. 153 (d'ora in avanti Accordi Stato Regioni).

Detti Accordi descrivono anche le modalità per una ottimale effettuazione dei corsi per dirigenti e preposti, mediante indicazioni la cui attuazione, pur essendo facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Per poter erogare i corsi in oggetto non è necessario che il soggetto formatore richieda un'autorizzazione. Esso può essere anche il datore di lavoro.

Indipendentemente dalla natura del soggetto formatore, è comunque necessario:

- che i corsi siano tenuti da docenti qualificati secondo i criteri approvati con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013;
- ottemperare a quanto previsto al comma 12 dell'art. 37 del D.lgs. 81/08: "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori", secondo le modalità indicate di seguito.

2.1 Collaborazione con gli organismi paritetici

L'Accordo 153/12, richiamando la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 luglio 2011, chiarisce che il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, sempre che l'organismo operi nel settore di riferimento e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Per contesto geografico si intende la provincia o, in subordine, la regione. A tal fine, un elenco degli organismi paritetici operanti sul territorio piemontese ai quali è necessario richiedere la collaborazione viene reso disponibile nel sito web della Regione Piemonte.

La richiesta di collaborazione può anche essere inviata agli organismi paritetici, direttamente da un'agenzia formativa, a patto che la stessa sia stata formalmente incaricata da uno o più datori di lavoro di organizzare un corso per i propri lavoratori e che la scelta del soggetto da contattare sia fatta tenendo in considerazione il territorio e il settore di provenienza di ciascun datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve tenere conto delle indicazioni dell'organismo paritetico nella realizzazione delle attività formative. Se la richiesta non riceve un riscontro entro 15 giorni dal suo invio, il datore procede autonomamente alla realizzazione delle attività.

3. PROGRAMMA DEI CORSI

3.1 Lavoratori

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni 221/11, al quale si fa riferimento. I corsi sono suddivisi in una formazione generale, della durata di 4 ore per tutti i settori produttivi e una formazione specifica, variabile dalle 4 alle 12 ore in base al settore Ateco di appartenenza dell'azienda nella quale il lavoratore presta la propria opera. La formazione generale costituisce credito formativo permanente, mentre la formazione specifica può costituire credito formativo permanente oppure può dover essere ripetuta nei casi previsti dal punto 8 dell'Accordo.

3.1.1 E-learning

Il ricorso alla modalità e-learning è sempre ammesso per la formazione generale e per l'aggiornamento.

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II dell'Accordo 221/11, è consentito il ricorso alla modalità e-learning nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II dell'Accordo 128/16, per la formazione specifica dei lavoratori. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza nei reparti produttivi.

In ogni caso, la formazione specifica dei lavoratori deve essere riferita all'effettiva mansione svolta e deve essere erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto, per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

3.2 Dirigenti e preposti

Ai preposti deve essere erogata un'ulteriore formazione della durata di 8 ore.

I dirigenti ricevono una formazione, suddivisa in quattro differenti moduli, per un totale di 16 ore, che sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

Si sottolinea l'importanza di documentare dettagliatamente tutta l'attività formativa svolta e di consegnare ai lavoratori, ai preposti e ai dirigenti copia degli attestati di frequenza.

4. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il punto 11 dell'Accordo Stato Regioni 221/11, come ribadito dal successivo Accordo 153/12, chiarisce che la formazione già erogata ai lavoratori, a cura del datore di lavoro, prima dell'11 gennaio 2012, non deve essere ripetuta. È ovviamente compito del datore di lavoro dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova idoneo, di aver svolto una formazione rispettosa delle indicazioni normative previgenti e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro riguardo a durata, contenuti e modalità di svolgimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare mezzi di prova il registro delle presenze datato e firmato dai partecipanti al corso, il verbale dell'avvenuto svolgimento firmato dai partecipanti al termine del corso. A tale documentazione, utile a dimostrare l'effettiva realizzazione del corso, devono comunque essere sempre allegate informazioni circa i contenuti e la durata del corso stesso, per verificarne l'adeguatezza rispetto alle regole previgenti.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Svolgimento del corso e verifica di apprendimento

I corsi possono essere tenuti sia nel luogo di lavoro che in altro luogo, secondo i contenuti e le modalità previste dagli Accordi Stato-Regioni, dalla contrattazione collettiva e dalle procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale. La prova di verifica è prevista solo per i preposti e per i dirigenti. Per i lavoratori la prova di verifica può essere utile per verificare l'adeguatezza della formazione erogata e dell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze.

5.2 Attestati di frequenza

Gli attestati sono rilasciati direttamente dai soggetti formatori, utilizzando preferibilmente i modelli pubblicati nel sito della Regione Piemonte:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html

Essi devono essere firmati da un incaricato del soggetto formatore stesso. Si rammenta l'importanza di consegnare al lavoratore, al dirigente e al preposto copia degli attestati, anche ai fini di una eventuale futura necessità di riconoscimento dei crediti formativi.

Si precisa che il campo "Settore Ateco 2007" deve essere completato con l'inserimento del codice Ateco, comprensivo di lettera e numero, come riportato nella colonna di destra dell'allegato 2 dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

6. AGGIORNAMENTO

L'Accordo Stato Regioni prevede, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti, un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

L'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto la formazione, rispettando le previsioni normative e i contratti di lavoro previgenti, ha inizio dall'11 gennaio 2012, per i lavoratori formati fra l'11 gennaio 2007 e l'11 gennaio 2012.

Per i lavoratori formati prima dell'11 gennaio 2007, che hanno svolto il primo aggiornamento entro l'11 gennaio 2013, il quinquennio di riferimento ha inizio da tale data.

Per i lavoratori, ma anche per i preposti e i dirigenti, formati dopo l'11 gennaio 2012, il quinquennio ha inizio dalla data di completamento del corso di formazione.

L'aggiornamento può essere espletato con la partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste e cioè 3 ore.

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E RLS TERRITORIALI (RLST)

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata dall'art. 37 del D.lgs. 81/08. In particolare, il comma 11 prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione di tale figura siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, limitandosi a definire la durata e i contenuti minimi.

2. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI

Per poter erogare i corsi in oggetto non è necessario che il soggetto formatore richieda un'autorizzazione. A meno che non sia diversamente stabilito nella contrattazione collettiva nazionale, esso può essere anche il datore di lavoro.

Indipendentemente dalla natura del soggetto formatore, è comunque necessario ottemperare a quanto previsto al comma 12 dell'art. 37 del D.lgs. 81/08: "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori". Le modalità della collaborazione sono definite dagli accordi sindacali fra le parti, ove esistenti.

3. PROGRAMMA DEI CORSI

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione degli RLS e RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall'art. 37, comma 11 del D.lgs. 81/08.

3.1 RLS

L'art. 37, comma 11 del D.lgs. 81/08 definisce contenuti e durata minimi della formazione per l'RLS. Quest'ultima è pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. È inoltre obbligatoria la verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina inoltre le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La contrattazione fra le parti può inoltre prevedere ulteriori indicazioni.

3.1 RLST

L'art. 48, comma 7 del D.lgs. 81/08 stabilisce che l'RLS territoriale, ove previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici di questa formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.

4. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

La formazione degli RLS e degli RLST deve fare esclusivo riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Pertanto, diversamente da quanto previsto per altri corsi trattati nel presente documento, non esiste un elenco regionale di soggetti formatori abilitati a cui iscriversi. Non è neppure richiesto l'invio di comunicazioni di inizio corso, né l'invio di verbali finali.

4.1 Attestati di frequenza

Gli attestati sono rilasciati direttamente dai soggetti formatori, utilizzando preferibilmente i modelli disponibili nel sito della Regione Piemonte.

5. AGGIORNAMENTO

La contrattazione collettiva nazionale disciplina inoltre le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La contrattazione fra le parti può inoltre prevedere ulteriori indicazioni.

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (RSPP E ASPP)

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione per RSPP e ASPP è disciplinata dall'art. 32 del D.lgs. 81/08, dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016 n. 128 (d'ora in avanti Accordo Stato Regioni 128/16). Da questo accordo discendono le regole definite di seguito, valide sul territorio piemontese, e ad esso occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente scritto nel presente documento.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale;
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
 - Ministero della salute
 - Ministero dello sviluppo economico
 - Ministero dell'Interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza
 - Formez
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione)
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/08, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime devono essere accreditate secondo il modello di accreditamento regionale ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori di cui all'elenco del paragrafo 2, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e degli organismi paritetici, non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione regionale e sono quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

sanita@cert.regione.piemonte.it

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, richiamate nell'art. 32, comma 4 del D.Lgs 81/08, per essere inserite nell'elenco dei soggetti formatori per R-ASPP, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati.

Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale ed essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro. Il possesso di tale requisito è accertato dalla commissione regionale all'interno dell'elenco riportato sul sito internet www.cnel.it

Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali da parte della commissione regionale, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli organismi paritetici, come definiti all'art. 2 comma ee) del D.Lgs 81/08, anch'essi richiamati nell'art. 32, comma 4 dello stesso decreto, sono inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.).

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso, la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla Commissione regionale esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

sanita@cert.regione.piemonte.it

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione.

Queste ultime devono essere accreditate secondo il modello di accreditamento regionale ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

Ogni variazione dei dati contenuti nelle richieste effettuate alla commissione deve essere comunicata alla commissione stessa, la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti e aggiornerà di conseguenza l'elenco dei soggetti formatori abilitati. La Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, gli Enti di area vasta e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno eventuali anomalie nell'erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà anche procedere alla cancellazione dei soggetti coinvolti dagli elenchi, come specificato nell'apposito capitolo.

4. PROGRAMMA DEL CORSO

Il percorso formativo per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C. I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati nell'Accordo Stato Regioni 128/16, al quale si fa riferimento.

L'utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo 128/16 è consentito esclusivamente per il modulo A e per l'aggiornamento.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it

le seguenti informazioni.

Oggetto: ASL [competente per territorio] Corso [R-ASPP Modulo A-B-C]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo di svolgimento;
- Data e orario del corso e delle prove d'esame;
- Eventuali note.

5.2 Verbale finale

Per ogni singolo modulo (A, B e C), alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi:

Oggetto: ASL [competente per territorio] Verbale [R-ASPP Modulo A-B-C]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;

- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - ore di assenza
 - idoneità/non idoneità
- Composizione della commissione d'esame;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it

5.3 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6 comma 8, lettera m-bis del D.lgs. 81/08.

5.4 Attestati di frequenza

Gli attestati vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori e firmati da un incaricato dello stesso soggetto. Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, i soggetti formatori possono adottare i modelli pubblicati nel sito:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

6. AGGIORNAMENTO

L'Accordo Stato Regioni impone l'obbligo di aggiornamento per gli RSPP e per gli ASPP. In questa sede si forniscono alcune raccomandazioni specifiche per ottemperare a detto obbligo, da intendersi come indicazioni complementari all'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Non è necessario comunicare alla Regione Piemonte l'inizio del corso di aggiornamento, né sede, giorni e orari di svolgimento dello stesso.

6.1 Natura dei corsi di aggiornamento

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto:

- RSPP: 40 ore nel quinquennio
- ASPP: 20 ore nel quinquennio

I corsi di aggiornamento devono essere di preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco. I contenuti di tali corsi devono essere coerenti o con il ruolo di RSPP in sé (es. aggiornamenti normativi, novità sugli obblighi dei soggetti della prevenzione, ecc.) oppure con i rischi presenti nel settore produttivo per il quale si svolge la funzione, desumibili dal documento di valutazione dei rischi.

6.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento e modalità

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi per i moduli A, B e C.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo 128/16.

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nell'Accordo 128/16, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento previsto:

- RSPP: 20 ore
- ASPP: 10 ore

6.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Non occorre utilizzare un modello standard, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: denominazione del soggetto formatore, nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data del corso.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Città Metropolitana di Torino, Enti di area vasta, ecc.).

6.4 Decorrenza

La decorrenza dell'aggiornamento parte dalla conclusione del modulo B. Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 81/08 e punto 1 allegato A dell'Accordo 128/16, l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 81/08 e cioè il 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è disciplinata dall'art. 34, comma 2, del D.lgs. 81/08 e dagli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 223 e del 25 luglio 2012 n. 153 (d'ora in avanti Accordi Stato Regioni). Da essi discendono le specificazioni valide sul territorio piemontese e indicate di seguito e ad essi occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Il punto 1 dell'Accordo Stato Regioni 223/11, come modificato dall'Accordo Stato Regioni 128/16, Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, riporta l'elenco dei soggetti formatori abilitati a erogare la formazione in oggetto.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale;
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) L'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- d) l'INAIL;
- e) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le PA di Trento e Bolzano,
- f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- g) altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
- h) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- i) gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/08;
- j) i fondi interprofessionali di settore;
- k) gli ordini e i collegi professionali del settore specifico di riferimento.

Qualora i soggetti indicati dal punto c) al punto k) sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori di cui all'elenco del paragrafo 2, ad esclusione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e degli organismi paritetici, non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione regionale e sono quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta

da inviare al Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per essere inserite nell'elenco dei soggetti formatori dei corsi DL-RSPP, devono presentare apposita domanda alla Commissione regionale mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati.

Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale ed essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro. Il possesso di tale requisito è accertato dalla commissione regionale all'interno dell'elenco riportato sul sito internet www.cnel.it

Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli organismi paritetici, come definiti all'art. 2 comma ee) del D.Lgs 81/08, anch'essi richiamati nell'art. 32, comma 4 dello stesso decreto, sono inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello presente nel sito della Regione Piemonte, al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.).

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso, la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla Commissione regionale esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

sanita@cert.regione.piemonte.it

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Ogni variazione dei dati contenuti nelle richieste effettuate alla commissione deve essere comunicata alla commissione stessa, la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei suddetti requisiti e aggiornerà di conseguenza l'elenco dei soggetti formatori abilitati. La Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, gli Enti di area vasta e i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno eventuali anomalie nell'erogazione dei corsi e le segnaleranno alla commissione che potrà anche procedere alla cancellazione dei soggetti coinvolti dagli elenchi, come specificato nell'apposito capitolo.

4. PROGRAMMA DEL CORSO

I contenuti e la durata del percorso formativo sono indicati al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni 223/2011. La durata varia da 16 a 48 ore in base al settore Ateco di appartenenza. I corsi sono composti da 4 moduli: normativo, gestionale, tecnico e relazionale.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it

le seguenti informazioni.

Oggetto: ASL [competente per territorio] Corso [DL-RSPP]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo di svolgimento;
- Data e orario del corso e delle prove d'esame;
- Eventuali note.

5.2 Verbale finale

Alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi:

Oggetto: ASL [competente per territorio] Verbale [DL-RSPP]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - ore di assenza
 - idoneità/non idoneità
- Composizione della commissione d'esame;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it

5.3 Requisiti dei docenti

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6 comma 8, lettera m-bis del D.lgs. 81/08.

5.4 Attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza sono rilasciati direttamente dai soggetti formatori e firmati da un incaricato dello stesso soggetto. Per facilitare la riconoscibilità degli attestati stessi e la loro circolazione nel territorio regionale, i soggetti formatori possono adottare il modello disponibile nel sito:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html

Qualora il soggetto formatore si avvalga di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

6. AGGIORNAMENTO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 impone l'obbligo di aggiornamento per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. In questa sede si forniscono alcune raccomandazioni specifiche per ottemperare a detto obbligo, da intendersi come indicazioni complementari agli Accordi Stato Regioni.

Non è necessario comunicare alla Regione Piemonte l'inizio del corso di aggiornamento, né sede, giorni e orari di svolgimento dello stesso.

6.1 Natura dei corsi di aggiornamento

Il numero di ore di aggiornamento deve essere modulato in relazione ai tre livelli di rischio (basso 6 ore, medio 10 ore, alto 14 ore). I corsi di aggiornamento devono essere di preferenza distribuiti lungo il quinquennio, evitando di concentrarli in un unico blocco. Essi non devono essere una mera riproduzione dei corsi base, ma devono riguardare evoluzioni o innovazioni di carattere tecnico, organizzativo o normativo, per mantenere costantemente aggiornate le conoscenze e le competenze dei datori di lavoro al fine di poter continuare a garantire la sicurezza e la salute dei propri collaboratori.

6.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi base.

6.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Non occorre utilizzare un modello standard, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: denominazione del soggetto formatore, nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data del corso.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Città Metropolitana di Torino, Enti di area vasta, ecc.)

7. CREDITI FORMATIVI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 prevedono che possano essere esonerati dalla frequenza dei corsi:

1. I datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, prima dell'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del DM 16 gennaio 1997. Per costoro i quinquenni di aggiornamento sono definiti direttamente dall'accordo e hanno come scadenze l'11 gennaio 2017, l'11 gennaio 2022 e così via.
2. I datori di lavoro che sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e che hanno frequentato i corsi, Moduli A e B, previsti dall'Accordo Stato-Regioni o che ne siano esonerati ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 81/08. Per questi i quinquenni di aggiornamento sono analoghi a quelli descritti al punto precedente.
3. I datori di lavoro esonerati ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 626/94. In questo caso, entro l'11 gennaio 2014 era necessario partecipare a specifiche iniziative, per una durata complessiva di 6, 10 o 14 ore a seconda del livello di rischio, aventi per oggetto i medesimi contenuti dei corsi base. I quinquenni di aggiornamento, avranno quindi come scadenze l'11 gennaio 2019, l'11 gennaio 2024 e così via.

**CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, ALLO
SMONTAGGIO E ALLA TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI**

E

**PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI**

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione dei lavoratori e dei preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e la formazione dei lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 136 e 116 del D.lgs. 81/08 e dall'Allegato XXI del decreto stesso. Da essi discendono le specificazioni valide sul territorio piemontese e indicate di seguito e ad essi occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento.

L'allegato XXI del D.lgs. 81/08 riporta gli elenchi dei soggetti formatori deputati alla realizzazione dei corsi.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi (d'ora in avanti corso ponteggi):

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL);
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;
- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- g) Scuole edili.

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (d'ora in avanti corso funi):

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL);
- b) i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;

- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- g) Scuole edili;
- h) Ministero dell'interno Corpo dei Vigili del Fuoco;
- i) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c), d), g) per il corso ponteggi e quelli di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) per il corso funi non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

sanita@cert.regione.piemonte.it

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter inserire negli elenchi dei soggetti formatori dei corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi e i corsi di formazione per lavoratori e preposti addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

sanita@cert.regione.piemonte.it

utilizzando il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati:

a) Parti sociali rappresentate presso il CNEL

Esse devono essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile. Tale requisito è verificato dalla commissione regionale.

b) Parti sociali non rappresentate presso il CNEL

Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli organismi paritetici, come definiti all'art. 2 comma ee) del D.lgs. 81/08, istituiti nel settore dell'edilizia, anch'essi indicati fra i soggetti formatori nell'allegato XXI dello stesso decreto, sono inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, al quale deve essere allegata copia della

documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.).

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile e gli Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

4. REQUISITI PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

Tutti i soggetti formatori devono possedere i seguenti requisiti:

4.1 avere la disponibilità, in occasione delle attività pratiche, di:

- per il corso ponteggi: un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire l'effettuazione in sicurezza delle prove pratiche di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi, nonché le prove di verifica finale;

- per il corso funi: un'area opportunamente delimitata che consenta di effettuare in sicurezza le prove pratiche sia su siti naturali o artificiali, sia su alberi.

4.2 avere la disponibilità di ponteggi, funi, nonché di attrezzature e dispositivi di protezione individuale necessari all'effettuazione completa e in sicurezza delle prove pratiche e delle prove di verifica finale. Ad esempio, devono essere disponibili, per il corso ponteggi, i tre tipi di ponteggio previsti dall'allegato XXI del D.lgs. 81/08: tubi e giunti, telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati.

4.3 utilizzare docenti che possono dimostrare di possedere i requisiti previsti rispettivamente per i corsi ponteggi e i corsi funi.

5. PROGRAMMA DEI CORSI

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XXI del D.lgs. 81/08, al quale si fa riferimento.

6. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

6.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it
le seguenti informazioni.

Oggetto: ASL [competente per territorio] Corso [Ponteggi - Funi]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo di svolgimento;
- Data e orario del corso e delle prove d'esame;
- Eventuali note.

6.2 Svolgimento del corso

Per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni dell'allegato XXI.

6.3 Verbale finale

Alla conclusione della prova pratica di verifica deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi:

Oggetto: ASL [competente per territorio] Verbale [Ponteggi - Funi]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - ore di assenza
 - idoneità/non idoneità
- Composizione della commissione d'esame;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezza@regione.piemonte.it

6.3.2 Attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori.

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, possono essere adottati preferibilmente i modelli disponibili nel sito della Regione Piemonte:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html

Qualora i soggetti formatori di cui al paragrafo 2 incarichino soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

7. AGGIORNAMENTO

Non è necessario comunicare alla Regione Piemonte l'inizio del corso di aggiornamento, né sede, giorni e orari di svolgimento dello stesso.

7.1 Periodicità dei corsi di aggiornamento

Come indicato dall'allegato XXI del D.lgs. 81/08, la cadenza prevista per l'effettuazione dei corsi di aggiornamento si differenzia in relazione al profilo dei discenti:

- gli addetti e i preposti ai ponteggi devono effettuare un corso di aggiornamento ogni 4 anni, con durata minima di 4 ore, di cui 3 a carattere tecnico-pratico;
- gli addetti alle funi devono effettuare l'aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 8 ore, di cui 4 a carattere tecnico-pratico;
- i preposti alle funi devono effettuare un corso di aggiornamento integrativo ogni 5 anni, della durata minima di 4 ore.

La decorrenza dei quadrienni o dei quinquenni parte dalla data indicata sull'attestato di frequenza relativo al corso iniziale.

7.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione iniziale.

7.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Non occorre utilizzare un modello standard, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Città Metropolitana di Torino, Enti di area vasta, ecc.).

CORSO DI ABILITAZIONE PER OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73, COMMA 5 DEL D.LGS. 81/08

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione dei lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari e del datore di lavoro che ne fa uso è disciplinata dall'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08 nonché dall' Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 n. 53 (d'ora in avanti Accordo Stato Regioni 53/2012). Da essi discendono le specificazioni valide sul territorio piemontese e indicate di seguito e ad essi occorre far riferimento per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali);
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. 81/08, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte;
- g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte;
- h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte;
- i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c), e) non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it

Qualora tali soggetti intendano avvalersi di soggetti erogatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati dalla commissione regionale. Inoltre il rapporto fra i due soggetti deve essere formalizzato mediante un incarico scritto.

3.1 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, di cui alla lettera d), per poter essere inserite negli elenchi, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello disponibile nel sito web della Regione Piemonte, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati.

Esse devono essere rappresentate presso il CNEL a livello nazionale ed essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore di impiego delle attrezzature per le quali si richiede l'inserimento negli elenchi. Il possesso di tale requisito è accertato dalla Commissione regionale all'interno dell'elenco riportato sul sito internet www.cnel.it

Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore di impiego delle attrezzature per le quali si richiede l'inserimento negli elenchi, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia dei contratti.

Gli organismi paritetici, questi ultimi come definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee) del D.lgs. 81/08, di cui alla lettera i, sono inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.).

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni e dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla commissione regionale, presso il Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it

Le scuole edili, di cui alla lettera l), per poter erogare i corsi in oggetto, devono essere costituite nell'ambito di organismi paritetici come sopra descritti.

3.2 Soggetti formatori accreditati

I soggetti formatori, di cui alle lettere f), g) e h) del paragrafo 2, possono essere inseriti negli elenchi su specifica richiesta da effettuarsi mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, che deve essere inviato alla commissione stessa presso il Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

sanita@cert.regione.piemonte.it

Per ottenere l'inserimento negli elenchi, il soggetto formatore deve:

1. essere accreditato in conformità al modello definito dalla Regione Piemonte;

2. possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a. possedere esperienza almeno triennale maturata nella formazione per le specifiche attrezzature. Con ciò si deve intendere la realizzazione, in almeno tre diversi anni solari fra i cinque immediatamente precedenti il 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni), di corsi di formazione all'utilizzo di ciascuna attrezzatura;

b. possedere esperienza di almeno sei anni maturata nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con ciò si deve intendere l'erogazione di almeno 16 ore di formazione all'anno, riguardanti esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, in almeno sei diversi anni solari, fra i nove immediatamente precedenti la data della richiesta di inserimento nell'elenco degli abilitati.

L'esperienza professionale deve essere posseduta dal soggetto formatore stesso (es. studio di consulenza) oppure da una persona fisica che rivesta uno dei seguenti ruoli: titolare, dipendente, socio amministratore.

In caso di società cooperativa di produzione e lavoro l'esperienza può essere posseduta anche da almeno uno dei soci lavoratori.

L'esperienza formativa di cui ai punti a. e b. sopra riportati può essere autocertificata elencando titolo, durata e periodo di svolgimento dei corsi erogati direttamente dal soggetto formatore, per i quali cioè lo stesso soggetto abbia emesso gli attestati. La commissione provvederà a controllare, a campione, queste autocertificazioni, chiedendo l'esibizione di documentazione (registri presenze, fogli firme, ecc.) che dimostri la veridicità di quanto dichiarato.

c. essere un'azienda produttrice/distributrice/noleggiatrice/utilizzatrice (quest'ultima limitatamente ai propri lavoratori) delle attrezzature per le quali si richiede l'inserimento.

3. Impegnarsi a rispettare, all'atto della realizzazione dei corsi, i requisiti di natura generale relativi all'idoneità dell'area e alla disponibilità delle attrezzature in occasione delle attività pratiche, definiti nell'allegato I dell'Accordo Stato Regioni 53/2012;

4. avvalersi di docenti in possesso dei requisiti previsti al successivo paragrafo 4.

4. REQUISITI DEI DOCENTI

Il punto 2.1 della sezione B dell'Accordo Stato-Regioni 53/2012 precisa i requisiti dei docenti che possono essere utilizzati nell'erogazione dei corsi in oggetto: "Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi".

Si raccomanda che il docente dei moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) si coordini con il docente-istruttore del modulo pratico, in modo da garantire il necessario raccordo fra quanto viene fatto nel modulo pratico e ciò che è stato detto nei moduli giuridico-normativo e tecnico.

5. PROGRAMMA DEI CORSI

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati negli allegati dal III al X dell'Accordo Stato-Regioni 53/2012.

Ai sensi del punto 4.2 della sezione B dell'Accordo Stato Regioni 53/2012 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 21 del 10 giugno 2013, il modulo giuridico-normativo deve essere erogato una sola volta con riferimento alle specifiche attrezzature indicate dai seguenti allegati:

- a) Allegato III
- b) Allegati IV, V, VI e VII
- c) Allegati VIII e IX
- d) Allegato X

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, all'indirizzo di posta elettronica corsi.sicurezza@regione.piemonte.it le seguenti informazioni.

Oggetto: ASL [competente per territorio] Corso [Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) oppure Gru per autocarro oppure Gru a torre oppure Gru mobili oppure Carrelli elevatori oppure Trattori agricoli o forestali oppure Macchine movimento terra oppure Pompe per calcestruzzo]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo di svolgimento;
- Data e orario del corso e delle prove d'esame;
- Eventuali note.

5.2 Svolgimento del corso

Per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni degli allegati dal III al X dell'Accordo Stato Regioni 53/2012.

5.3 Verbale finale

Alla conclusione della prova pratica di verifica deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi:

Oggetto: ASL [competente per territorio] Verbale [Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) *oppure* Gru per autocarro *oppure* Gru a torre *oppure* Gru mobili *oppure* Carrelli elevatori *oppure* Trattori agricoli o forestali *oppure* Macchine movimento terra *oppure* Pompe per calcestruzzo]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - ore di assenza
 - idoneità/non idoneità
- Composizione della commissione d'esame;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezzaalavoro@regione.piemonte.it

5.4 Attestati di frequenza e profitto

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, possono essere adottati i modelli disponibili nel sito:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html

Qualora i soggetti formatori incarichino soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

Nel caso esistano diverse tipologie della stessa attrezzatura (es. PLE su stabilizzatori e PLE senza stabilizzatori), chi ottiene l'abilitazione all'uso di una di queste tipologie (es. PLE su stabilizzatori) non dovrà frequentare nuovamente i moduli teorici nel caso volesse ottenere l'abilitazione ad un'altra tipologia (es. PLE senza stabilizzatori), ma solo il relativo modulo pratico. In questo caso il soggetto formatore del modulo pratico dovrà verificare preventivamente il possesso da parte dell'allievo dell'attestato abilitante a una tipologia diversa della stessa attrezzatura e rilasciare un attestato riferito alla tipologia del modulo pratico erogato. In esso dovrà essere riportato nel campo "durata" il totale di ore previsto nell'Accordo per quella tipologia e specificato il numero di ore riconosciute come credito formativo, cioè la somma delle ore dei moduli giuridico-normativo e tecnico.

6. AGGIORNAMENTO

6.1 Periodicità dei corsi di aggiornamento

Per mantenere l'efficacia dell'abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature, è necessario frequentare, nell'arco di un quinquennio, corsi di aggiornamento della durata minima di quattro ore, di cui almeno tre relative agli argomenti dei moduli pratici. Tale corso può essere effettuato anche in aula e tenuto da un solo docente, con un numero massimo di partecipanti pari a 24.

6.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi abilitanti.

6.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Per i corsi di aggiornamento non è previsto un modello standard di attestato, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: soggetto formatore, indicazione dell'attrezzatura, con specifica della tipologia, oggetto del corso di aggiornamento, nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data del corso.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Città Metropolitana di Torino, Enti di area vasta, ecc.).

CORSI DI FORMAZIONE PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. QUADRO NORMATIVO

La formazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono disciplinate rispettivamente dall'articolo 98 e dall'Allegato XIV del D.lgs. 81/08 e smi.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale;
- b) Ordini e collegi professionali;
- c) INAIL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e le scuole edili costituite nell'ambito degli stessi organismi paritetici;
- f) Università.

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI REGIONALI

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c) e f) non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione regionale e saranno quindi inseriti nell'elenco dei soggetti formatori abilitati su loro semplice richiesta da inviare al Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito dalla Regione Piemonte.

3.2 Parti sociali e organismi paritetici

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nei settori dei lavori edili e di ingegneria civile, per poter essere inserite negli elenchi regionali, devono presentare apposita domanda alla commissione regionale mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, dichiarando di possedere i requisiti di seguito specificati:

a) Parti sociali rappresentate presso il CNEL

Esse devono essere firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile. Il possesso di tale requisito è accertato dalla commissione regionale all'interno dell'elenco riportato sul sito internet www.cnel.it

b) Parti sociali non rappresentate presso il CNEL

Qualora l'associazione richiedente non sia rappresentata presso il CNEL, ai fini dell'autorizzazione da parte della commissione regionale, essa deve:

1. dimostrare la propria natura associativa, trasmettendo alla commissione copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. dimostrare di essere firmataria di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto edile, non per mera adesione, ma per aver partecipato ufficialmente alla contrattazione. Tale requisito è dimostrato inviando alla commissione copia del contratto.

Gli organismi paritetici, come definiti all'art. 2 comma ee) del D.lgs. 81/08, istituiti nel settore dell'edilizia, anch'essi indicati fra i soggetti formatori nell'art. 98 dello stesso decreto, sono inseriti nell'elenco solo se composti esclusivamente da associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Anche per essi è necessario presentare domanda mediante il modello disponibile nel sito della Regione Piemonte, al quale deve essere allegata copia della documentazione attestante la costituzione e le finalità dell'organismo stesso (ad esempio atto costitutivo, regolamento, ecc.).

Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati possono essere presentate dalle associazioni o dagli organismi paritetici a livello regionale anche per conto delle proprie articolazioni territoriali, ad esempio provinciali. In tal caso la domanda deve contenere i dati identificativi delle articolazioni di cui si richiede l'inserimento nell'elenco.

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile, e gli Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Tutte le richieste di cui sopra devono essere inviate alla commissione regionale, presso il Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it

4. PROGRAMMA DEI CORSI

I contenuti e la durata dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XIV del D.lgs. 81/08, al quale si fa riferimento.

La modalità e-learning è valida solo per il modulo giuridico (28 ore) e per i corsi di aggiornamento, che devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II dell'Accordo Stato Regioni 128/16.

5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

5.1 Comunicazione di inizio corso

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte, preferibilmente con un anticipo di almeno 15 giorni, all'indirizzo di posta elettronica: corsi.sicurezza@regione.piemonte.it le seguenti informazioni.

Oggetto: ASL [competente per territorio] Corso [CSP-CSE]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;

- Luogo di svolgimento;
- Data e orario del corso e delle prove d'esame;
- Eventuali note.

5.2 Svolgimento del corso

Per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni dell'allegato XIV del D.lgs. 81/08.

5.3 Verbale finale

Alla conclusione della prova pratica di verifica deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi:

Oggetto: ASL [competente per territorio] Verbale [CSP-CSE]

Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante:
 - ore di assenza
 - idoneità/non idoneità
- Composizione della commissione d'esame;
- Data della prova d'esame ;
- Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica:

corsi.sicurezzaalavoro@regione.piemonte.it

5.4 Attestati di frequenza

Gli attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti vengono rilasciati direttamente dai soggetti formatori.

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, possono essere adottati i modelli disponibili nel sito:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html

Qualora i soggetti formatori incarichino soggetti erogatori esterni alla propria struttura, gli attestati dovranno riportare i loghi di entrambi i soggetti. I dati identificativi da indicare nell'attestato (denominazione e indirizzo) devono riferirsi al soggetto che ha effettivamente erogato il corso.

6. AGGIORNAMENTO

Non è necessario comunicare alla Regione Piemonte l'inizio del corso di aggiornamento, né sede, giorni e orari di svolgimento dello stesso.

6.1 Periodicità dei corsi di aggiornamento

E' previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 81/08, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

6.2 Soggetti formatori dei corsi di aggiornamento

I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati a erogare i corsi di formazione iniziale.

6.3 Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento

Non occorre utilizzare un modello standard, ma è necessario che sull'attestato di frequenza compaiano le informazioni utili alla verifica dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento: nome, cognome, data e luogo di nascita del discente, titolo, contenuti, durata (in ore) e data di conclusione del corso.

Anche gli attestati dei corsi di aggiornamento, in quanto certificazioni private, non devono riportare loghi istituzionali (Ministeri, Comunità Europea, Regione, Città Metropolitana di Torino, Enti di area vasta, ecc.)